

EQUO COMPENSO: PRIME VALUTAZIONI

PREMESSA

La legge 21 aprile 2023 n. 49 con l'articolo 1 definisce il concetto di **equo compenso**, specificando che per essere considerato "equo" il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi. Alla base della nuova normativa c'è il principio secondo cui la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale **nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità**. Ebbene, tra questi motivi di interesse generale può esservi quello di impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

ASPETTI GENERALI E PRECISAZIONI IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Con la **legge 21 aprile 2023 n. 49** (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 5.5.2023), l'equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti trova una importante regolamentazione nel sistema giuridico italiano. L'art. 1 della nuova legge prevede che per "equo compenso" si debba intendere la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente dai decreti ministeriali**¹.

¹ Per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 247 del 2012); per gli altri professionisti iscritti a Ordini o Collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante sulla professione (ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012); per gli esercenti professioni non organizzate in Ordini o Collegi, di

Secondo il Parere della XIV Commissione Permanente (Politiche Dell'Unione Europea), *“il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello di **impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse**, ossia che si realizzi una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi”.*

Orbene, il legislatore, sul presupposto che le c.d. prestazioni al ribasso possano comportare un peggioramento della qualità del prodotto professionale offerto, **reintroduce un concetto di compenso minimo professionale**, ancorando il limite della sufficienza del compenso ai parametri fissati dai Ministeri vigilanti. Conseguentemente, l'articolo 12 della nuova legge n. 49/2023 dispone l'abrogazione:

- dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012;
- dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017;
- della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nel quale era genericamente prevista l'abrogazione delle norme che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

Fissando l'attenzione su quest'ultima abrogazione, va precisato che l'art. 9 del D.L. 1/2012, a conclusione del progetto legislativo di liberalizzazione della determinazione dei compensi professionali, stabiliva che:

- le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico venivano abrogate (comma 1);
- ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista veniva determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (comma 2).

Il quadro normativo, come sopra delineato, realizzava la situazione in base alla quale laddove il professionista ordinistico non avesse pattuito con il cliente un compenso per il lavoro svolto, in caso di conseguente contenzioso con il cliente medesimo, il Giudice,

cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare successivamente ogni due anni, sentite le associazioni professionali di cui all'art. 2 della medesima L. n. 4 del 2013

una volta accertata la sussistenza di una attività professionale, avrebbe dovuto decidere la controversia **quantificando l'onorario facendo riferimento ai parametri fissati dai Ministeri di riferimento.**

OBBLIGATORIETÀ DEI PARAMETRI MINISTERIALI

L'obbligatorietà dei parametri ministeriali, in virtù della nuova normativa (*cf.* art. 2 della legge n. 49/2023), si realizza quando i rapporti professionali hanno a oggetto *“la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del Codice civile, regolati da convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”.*

Inoltre, la menzionata obbligatorietà trova applicazione anche in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175. **La nuova normativa non si applica, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.** Va detto, tuttavia, che gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta (*cf.* comma 3 art. 2 della legge 49/23).

La effettività della norma è garantita dal disposto dell'art.3 della legge 49/23, che stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, in considerazione anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera, nonché la nullità delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri. Il comma 2 dell'art. 3 completa il quadro delle nullità, estendendo le stesse a quelle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, **attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso**². Il comma 4 dell'art. 3 menzionato fissa un importante

² Sono nulle le clausole che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

principio di tutela del professionista, prevedendo sia che la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto, sia che **la nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio**. Ciò a conferma della inderogabilità della nuova disposizione normativa.

L'AZIONE GIUDIZIARIA DEL PROFESSIONISTA

Il professionista può proporre azione giudiziaria dinanzi al Tribunale competente al fine di impugnare la convenzione lesiva dei diritti derivanti dalla nuova normativa. Il comma 6 dell'art. 3, legge 49/23, prevede che il Tribunale proceda alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Al riguardo, il **Giudice potrà chiedere, se necessario, al professionista di acquisire dall'Ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari**, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il Giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Va sottolineato il **ruolo di garanzia dell'Ordine professionale**, che realizza il soddisfacimento della fede pubblica in un contesto di piena realizzazione del principio di sussidiarietà. Il Giudice, accertata l'iniquità del compenso erogato al professionista, disporrà la rideterminazione dello stesso e potrà emettere una sentenza di condanna del committente al pagamento della differenziale tra quanto precedentemente pagato e quello che spetterà in base all'applicazione dei parametri ministeriali di riferimento. In ogni caso, il Giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui sopra, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (*cf.* art. 4, legge 49/23).

-
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
 - h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
 - i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
 - j) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente

PRESUNZIONI E PRESCRIZIONE

Il testo di legge rafforza ulteriormente la posizione processuale del professionista, laddove stabilisce che gli accordi preparatori o definitivi conclusi tra i professionisti e le imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria (*cf.* art. 5, legge 49/23).

L'art. 5, comma 2, declina una regola fondamentale in tema di prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario. Tale diritto decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa, soggetta al regime della obbligatorietà dell'equo compenso. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. La disposizione rafforza, senza dubbio, la posizione processuale del professionista rispetto al suo onere probatorio.

Giova sottolineare che le imprese, soggette agli obblighi previsti dalla legge sull'equo compenso, hanno la facoltà di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli Ordini o collegi professionali. Ne deriva che **i compensi pattuiti nei modelli standard si presumono nel rispetto dell'equità fino a prova contraria**.

IL RUOLO CENTRALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI: IL PARERE DI CONGRUITÀ

Secondo il disposto dell'art. 7, legge 49/23, in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, **il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del Codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il legislatore introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.) avente ad oggetto la liquidazione del compenso dei professionisti ordinistici. Trattasi, comunque, di un nuovo strumento, che si aggiunge agli altri già previsti dall'ordinamento processuale, dotato della autorevolezza dell'Ordine che garantisce a priori la validità della richiesta creditoria.

Viene, inoltre, **regolamentata la competenza dell'eventuale giudizio di opposizione**. L'eventuale giudizio di opposizione instaurato si svolge con le forme di cui all'art. 14 Dlgs. n. 150/2011, davanti al Giudice competente per materia e per valore, del luogo in cui ha sede l'Ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere (*cf.* 7 comma 2, legge 49/23).

IL RUOLO CENTRALE DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

L'art. 5, comma 4, legge 49/23, prevede che i Consigli nazionali degli Ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. Trattasi di una previsione molto importante, che **attribuisce ai Consigli nazionali un interesse ad agire processualmente a tutela del rispetto della normativa sull'equo compenso**, in un'ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico.

L'art. 5 su citato va collegato al successivo art. 9, legge 49/23, secondo il quale i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del Codice di procedura civile. Pertanto, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative. Il Consiglio nazionale, nell'ottica sopra espressa, mantiene un interesse ad agire a tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti, diritti che trovano regolamentazione anche nella normativa sull'equo compenso.

Inoltre, **il legislatore prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali** (*cf.* art. 5, comma 3, legge 49/23). Ne deriva che ogni Consiglio nazionale con scadenza biennale dovrà proporre al Ministero vigilante l'aggiornamento dei c.d. parametri.

Da ultimo, il testo normativo pone a carico degli Ordini e dei Collegi professionali l'adozione di disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge (*cf.* art. 5, comma 5, legge 49/23).

Ancora una volta, **il legislatore richiede all'ordinamento professionale di regolare al proprio interno un sistema di controllo in merito al rispetto della normativa**, che tutela non solo il professionista, ma anche il cittadino.

DECORRENZA DELLA NORMATIVA SULL'EQUO COMPENSO

L'art. 11, legge 49/23, prevede che *"le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge"*. **La nuova normativa, pertanto, seguendo una regola generale, non ha effetto retroattivo.**

L'OSSERVATORIO NAZIONALE EQUO COMPENSO

L'art. 10, legge 49/23, prevede l'istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, e che ai componenti di tale organismo non spetta alcun compenso, gettone, rimborso di spese o altro emolumento. L'istituzione di tale organismo viene a sottolineare ulteriormente il **ruolo centrale dei Consigli nazionali degli Ordini professionali** nella "*subiecta materia*".

DECORRENZA TERMINE PRESCRIZIONE AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'articolo 8, legge 49/23, interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il relativo *dies a quo* nel giorno del compimento della prestazione. Orbene, ai sensi dell'art. 2946 c.c. **il diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità professionale è di 10 anni**. Sembra opportuno sottolineare come la regola introdotta dal legislatore (decorrenza della prescrizione dal compimento della prestazione) risponda ad un principio di civiltà giuridica, in quanto la diversa tesi, secondo cui tale termine dovesse decorrere dal momento in cui il danno si fosse manifestato, rischiava di rendere imprescrittibile nella sostanza l'azione di responsabilità nei confronti del professionista.

IL SUPERAMENTO DELL'ART. 9 DEL D.L. 1/2012

Come sopra esposto, se da un lato la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, stabiliva genericamente l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali; dall'altro lato, l'art. 9 del D.L. 1/2012, a conclusione del progetto legislativo di liberalizzazione della determinazione dei compensi professionali, prevedeva che:

- le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico venivano abrogate (comma 1);
- ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista veniva determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (comma 2).

Giova, poi, ribadire che la nuova legge sull'equo compenso (n. 49/23) abroga unicamente la normativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, cioè **abroga la obbligatorietà delle tariffe professionali**.

Ciò nonostante, si ritiene che l'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 1/2012, si sia giuridicamente esaurito. Infatti, il concetto di tariffe professionali, di cui al menzionato art. 9, è oggi sostituito dal concetto di **parametro professionale**, la cui operatività non è più limitata alle sole controversie giudiziarie tra professionista e cliente, ma si esplica obbligatoriamente nei rapporti professionali aventi a oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del Codice civile con le imprese individuate dall'art. 2 della nuova normativa.

Orbene, alla luce della superiore considerazione, atteso il riconoscimento legislativo dei c.d. parametri, **nulla esclude che questi ultimi possano essere utilizzati anche nelle convenzioni professionali tra i professionisti e le imprese non ricomprese nell'ambito di obbligatorio della legge sull'equo compenso.** Non potendosi, pertanto, applicare al caso di specie il disposto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 1/2012, rimanendosi al di fuori dall'ambito di una tariffa professionale, il professionista ordinistico potrà opportunamente fare riferimento ai c.d. parametri nelle pattuizioni contrattuali con il cliente, tenendo presente che in ogni caso l'eventuale conflitto giudiziario verrebbe deciso dal Giudice sulla base dei medesimi parametri. In buona sostanza, si ritiene che l'operatività dei parametri, individuati nella nuova legge sull'equo compenso, possa trovare esplicazione **anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge.**

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**

A cura di:

Luca De Compadri